

SAN MARINO, 31 luglio 2013



**UFFICIO PRESIDENZA
CONSIGLIO GRANDE e GENERALE
PROTOCOLLO**

N. 1220

Data 31-07-2013

**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE
"MODIFICHE URGENTI ALLA LEGGE QUALIFICATA 11 MAGGIO 2007 N.1"**

Il progetto di legge "Modifiche urgenti alla Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1" ha un duplice intento: il primo è quello di aprire, ai cittadini che manifestino la propria disponibilità, la possibilità di ricoprire il ruolo di Presidente e/o scrutatore di seggio elettorale; il secondo è quello di dare supporto ai cittadini iscritti alle liste di disoccupazione prevedendo la loro priorità al momento del sorteggio.

In questa maniera si cerca di favorire la partecipazione della cittadinanza, coinvolgendola al momento delle consultazioni referendarie e elettorali e, al tempo stesso, si cerca di dare un sostegno, seppur minimo e simbolico (sostanzialmente un segnale di attenzione) ai disoccupati.

L'articolo 1 modifica l'art.12 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1, e al comma 1 fissa i requisiti necessari per richiedere di partecipare al sorteggio per coloro che manifestano la propria disponibilità a ricoprire la carica di Presidente di seggio in occasione delle consultazioni referendarie ed elettorali. I requisiti prevedono, come già nell'articolo n.12 succitato: l'iscrizione nelle liste elettorali, il possesso di laurea o diploma di maturità e la notifica della propria disponibilità all'Ufficio Elettorale non più entro il 31 dicembre dell'anno precedente bensì entro 60 giorni dalla data delle votazioni. Un tempo più che sufficiente per esplicitare tutte le attività necessarie per i vari sorteggi, e al tempo stesso più tutelante per coloro che nel corso dell'anno, ma successivamente al 31 dicembre, dovesse aver perduto il lavoro.

Il comma 2 dà mandato all'Ufficio Elettorale di predisporre e conservare due liste distinte relative alle disponibilità di cui al comma 1: la prima, i cui iscritti hanno priorità sulla seconda, contiene i nominativi di chi è stato iscritto alle liste di disoccupazione dell'Ufficio del Lavoro per almeno 180 giorni prima della data di iscrizione nella lista stessa. La seconda è una lista di disponibilità di tipo generico.

Il comma 3 prevede il decadimento dalla prima lista per chi, in caso di assunzione, perda i requisiti per l'iscrizione.

Al comma 4 vengono elencati gli incarichi istituzionali a cui è precluso l'incarico di Presidente elettorale (così come previsti nell'art.12 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1).

I commi 5, 6, 7, 9 fissano le modalità di reclamo, i compiti e le tempistiche della Commissione Elettorale per la nomina dei Presidenti e gli scrutatori, la sanzione pecuniaria in caso di assenza ingiustificata della persona nominata. Il comma 8 preclude l'accesso al ruolo di scrutatore ai candidati alle elezioni e a coloro indicati al comma 4.

L'art 2 stabilisce che il compenso dovrà essere fissato con apposito Decreto Delegato da emanarsi entro il 30 settembre 2013, rispettando i limiti previsti dalla Legge 200/2011 e dalla delibera 21 agosto 2012 n.7 .

La norma transitoria prevista dall'art 3 si rende necessaria in vista delle consultazioni referendarie del 20 ottobre 2013 e prevede un anticipo sui tempi di notifica di cui all'art. 1.

L'art. 4 infine, fissa l'entrata in vigore della legge il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.